

DETERMINAZIONE DSAI/21/2020/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SETTLEMENT DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 2 novembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: d.lgs. 164/00);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito (deliberazione ARG/gas 55/09);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas recante "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche

- ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*)” e s.m.i. (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas e s.m.i. recante “Disposizioni in merito all’effettuazione delle sessioni di aggiustamento con riferimento agli anni a partire dal 2013 e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas” (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
 - il Codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam) *pro tempore* vigente, come approvato dall’Autorità;
 - la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 448/2019/E/gas (di seguito: deliberazione 448/2019/E/gas);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- il bilanciamento è l’attività funzionale a mantenere l’equilibrio nel tempo delle immissioni e dei prelievi di gas, indispensabile per l’esercizio in sicurezza della rete di trasporto;
- nell’ambito del servizio di bilanciamento rientra il c.d. *settlement* ovvero la determinazione – operata dal responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), cioè l’impresa maggiore di trasporto – delle partite fisiche ed economiche funzionali all’erogazione del servizio di trasporto e bilanciamento;
- con il TISG l’Autorità ha inteso assicurare “*l’efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell’energia prelevata di competenza di ciascun UdB*” ovvero di ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB) (art. 2, comma 1);
- a tal fine, l’Autorità ha definito, tra l’altro, “*le responsabilità e gli obblighi informativi in capo al RdB, alle imprese di trasporto, agli UdB, alle imprese di distribuzione e agli UdD [utenti della distribuzione] funzionali al settlement.*” (art. 2, comma 2, lett. e), del TISG);
- infatti, per consentire al RdB la determinazione delle partite fisiche ed economiche delle sessioni di bilanciamento (mensili) e delle sessioni di aggiustamento (annuali), le imprese di distribuzione (e le imprese di trasporto) devono collaborare all’attribuzione dei prelievi di gas agli UdB e agli UdD (art. 3 del TISG);

- per quanto concerne le sessioni di *bilanciamento*, l'art. 24 del TISG disciplina gli obblighi informativi delle imprese di distribuzione di riferimento relativi alla sessione di bilanciamento;
- segnatamente, ciascuna impresa distributrice di riferimento, entro il giorno 16 del mese, determina e mette a disposizione del RdB, per ogni punto di consegna i valori riferiti al mese precedente di cui all'art. 9, comma 1 lettere a), b), c) e d), del TISG, aggregando per ciascun UdD i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese;
- per quanto riguarda le sessioni di *aggiustamento* – ovvero le sessioni che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente – di competenza degli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement gas* (1° gennaio 2020) (c.d. sessioni di aggiustamento *pregresse*), le imprese di distribuzione svolgono l'attività di aggregazione delle misure dei prelievi secondo le disposizioni contenute nella deliberazione 670/2017/R/gas;
- in particolare, ai sensi della citata deliberazione 670/2017/R/gas:
 - i. *“L'RdB, con riferimento a ciascun mese m dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento e per ogni UdB, determina le partite fisiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas, (...) applicando la procedura descritta all'Allegato 9/C del Codice di rete, come approvato per quanto di competenza dall'Autorità.”* (art. 1, comma 1);
 - ii. a tal fine, ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e trasmette al RdB, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite, i dati necessari, aggregando i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese (art. 4, comma 2, lettera b);
- le modalità operative del *settlement* sono altresì disciplinate dal Codice di rete del RdB conformemente alle disposizioni della regolazione dell'Autorità in materia;
- segnatamente nel codice di rete del RdB, cioè dell'impresa maggiore di trasporto, Snam, in vigore fino al 31 dicembre 2019, sia per le sessioni di bilanciamento che per le sessioni di aggiustamento *pregresse* ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, è contenuta una sezione relativa ai casi di *“Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione”*, in cui sono descritte le modalità seguite in tali fattispecie dal RdB ai fini della determinazione rispettivamente del consumo mensile e/o delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni del/i mese/i interessati (c.d. regole di *default*);
- l'impresa di distribuzione, pertanto, è tenuta a comunicare sempre, sia nelle sessioni di bilanciamento, che nelle sessioni di aggiustamento, per ciascun UdD i dati inerenti ai prelievi di gas, anche qualora questi siano pari a zero, determinando altrimenti l'applicazione delle regole di *default* da parte del RdB, con possibili impatti per gli UdD direttamente interessati e più in generale per gli utenti del *city*

gate (ovvero del punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione) coinvolto;

- il rispetto dei predetti obblighi informativi da parte delle imprese di distribuzione è essenziale ai fini della corretta determinazione da parte del RdB delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale e, più in generale, ai fini dell'efficiente svolgimento di detto servizio che vede coinvolta una pluralità di soggetti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 448/2019/E/gas l'Autorità ha approvato un programma di quattro verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale, aventi ad oggetto il rispetto degli obblighi ad esse attribuiti dalla regolazione in materia di *settlement*;
- in attuazione di tale programma l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 12-13-14 febbraio 2020 una verifica ispettiva presso la sede dell'impresa esercente l'attività di distribuzione di gas naturale Grosseto Energia Reti Gas - Gergas S.p.A. (di seguito: Gergas o società);
- successivamente, Gergas ha inviato la documentazione che in sede di verifica ispettiva si era riservata di trasmettere (acquisita con prot. 7083 del 27 febbraio 2020) e il RdB ha trasmesso, a seguito di richiesta degli Uffici, una nota (acquisita con prot. 34372 del 26 ottobre 2020);
- dalle dichiarazioni rese dalla società e dall'analisi della documentazione acquisita, è emersa l'inosservanza da parte dell'impresa distributrice di riferimento Gergas dell'art. 24 del TISG e dell'articolo 4 della deliberazione 670/2017/R/gas;
- in particolare, in sede di verifica ispettiva, con riferimento alla cabina REMI "Grosseto" (cod. 34691801), la stessa Gergas ha dichiarato (punto 4.2 della *check list*) che in merito "*alla prima sessione di aggiustamento relativa agli anni dal 2013 al 2016 si è riscontrato uno scostamento tra il valore Q (output totale dell'impianto di distribuzione) comunicato dalla Società tramite il portale M-Gas di Snam e quello pubblicato in esito alla sessione di aggiustamento dal trasportatore nella sezione del proprio sito relativa agli obblighi informativi di cui alla delibera 670/2017/R/Gas.*" e che "*A tale proposito è stata inviata a Snam richiesta di chiarimenti (...)*";
- dalla successiva nota trasmessa dal RdB (prot. Autorità 34372 del 26 ottobre 2020) risulta che Gergas, con riferimento non solo alla predetta cabina REMI oggetto di verifica ispettiva, ma anche alla cabina REMI avente il codice 34691802:
 - a) con riguardo agli anni 2013-2014-2015-2016 non ha comunicato al RdB alcun dato, anziché comunicare volumi uguali a zero, per alcuni UdD, per alcuni mesi, sia nelle sessioni di bilanciamento che nella sessione di aggiustamento pregressa 2013-2016, in violazione dell'art. 24 del TISG e dell'articolo 4 della

deliberazione 670/2017/R/gas; pertanto, l'RdB ha applicato le regole di *default* all'uso previste dal codice di rete *pro tempore* vigente;

- b) in relazione ai dati da trasmettere nella sessione di aggiustamento ha, tuttavia, corretto i predetti volumi, comunicando valori pari a zero, nella successiva sessione di aggiustamento pregressa relativa agli anni 2014-2017, non potendo però più sanare quelli inerenti all'anno 2013, per i quali era ormai decorso il termine ultimo per la rettifica;
- come sopra rilevato, infatti, nelle sessioni di bilanciamento e nelle sessioni di aggiustamento l'impresa di distribuzione è tenuta a comunicare al RdB, per ciascun UdD, i volumi anche se questi sono pari a zero, "operando", in mancanza di dati, l'applicazione da parte del RdB delle c.d. regole di *default* di cui al Codice di rete;
 - alla luce di quanto sopra, per le due predette REMI, Gergas risulta avere violato l'art. 24 del TISG con riferimento alle sessioni di bilanciamento degli anni 2013-2014-2015-2016 e l'articolo 4 della deliberazione 670/2017/R/gas relativamente ai dati afferenti all'anno 2013, per non averli correttamente comunicati nella sessione di aggiustamento pregressa 2013-2016.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 1. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 2. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con

facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di Gergas;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità delle violazioni*, la condotta omissiva della società contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali al *settlement* gas, ovvero all'efficiente erogazione del servizio di bilanciamento. In particolare, la mancata comunicazione all'RdB dei volumi relativi ad uno o più UdD, nelle sessioni di bilanciamento e nelle sessioni di aggiustamento, impedisce la corretta determinazione delle partite fisiche ed economiche, comportando un'inefficienza per il sistema;
 - con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, nonché al criterio della *personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2019 è di euro 4.954.091 (quattromilioninovecentocinquantaquattromilanovantuno);
- gli elementi sopra esposti consentono, all'attuale stato delle evidenze, di determinare la sanzione nella misura di euro 21.000 (ventunomila).

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Grosseto Energia Reti Gas Società per Azioni, in forma abbreviata Gergas S.p.A., per l'accertamento della violazione dell'art. 24 del TISG e dell'articolo 4 della deliberazione 670/2017/R/gas, nei termini di cui in motivazione, e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 21.000 (ventunomila);

3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i) ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
 - ii) in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di prova documentale tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni – determini, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono

- presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
11. di comunicare il presente provvedimento a Gergas S.p.A. (P. IVA 01217720539) mediante PEC all'indirizzo gergasspa@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 2 novembre 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro